

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 VENTIDUESIMA RIUNIONE - 27 APRILE 1998 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (EFIBANCA) Si richiede se possa essere considerata ammissibile un'iniziativa riguardante la produzione di miele per il consumo. I codici ISTAT definiscono solo la produzione di miele grezzo come prodotto dell'allevamento delle api (codice 01.25.3). L'azienda in questione non richiederebbe le agevolazioni per l'allevamento bensì per il trattamento successivo. In particolare il ciclo produttivo prevede:

- ricevimento dei favi(materia prima);
- disopercolazione dei favi;
- centrifuga dei favi;
- estrazione del miele o acquisto di miele grezzo in fusti;
- filtrazione del miele grezzo;
- eventuale omogeneizzazione del miele;
- invasettamento del miele raffinato;
- etichettatura;

Tale processo produttivo evidenzia come l'attività descritta non rientri nei canoni agricoli e/o di allevamento. Inoltre mentre il miele grezzo in fusti, per sua natura e confezionamento può essere utilizzato solo come materia prima nell'industria dolciaria, il miele raffinato in vasetti è utilizzabile per il consumo finale come dolcificante o crema spalmabile. Ove tale attività venga giudicata ammissibile si richiede se la stessa debba inquadrata con il codice 15.89.1 (produzione di dolcificanti) o con altro codice e se tutte le fasi descritte possano essere ammesse.

D. (STUDIO FINANZIARIO) - Iniziativa classificata come “nuovo impianto” per la fabbricazione di altri prodotti alimentari” (ISTAT '91:1.25.3). - Dall'esame della documentazione allegata si rileva trattarsi di produzione di miele, attività che dovrebbe inquadrarsi nella categoria ISTAT 1.25.3 (apicoltura) di cui alla sezione A e come tale non ammissibile alle agevolazioni 488. In dettaglio il programma d'investimenti prevede:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| ▪ studi e progettazioni | lit/mln | 17.0 |
| ▪ suolo | lit/mln | 33.7 |
| ▪ opere murarie | lit/mln | 98.1 |
| ▪ macchinari, impianti e attrezzature | lit/mln | 208.5 |

lit/mln 357.3

Il capitolo di spesa “macchinari, impianti e attrezzature” si riferisce per lit/mln 103,7 (ca il 50% di tale voce) all'acquisto di 250 alveari e altrettante arnie, per lit/mln 30,9 e macchine ed attrezzature d'ufficio e per la restante parte (lit/mln 73,9) a macchinari e attrezzature per la lavorazione vera e propria del miele, finalizzata alla commercializzazione del prodotto. Alla luce di quanto precede si richiede se:

- l'iniziativa nel suo complesso debba considerarsi non ammissibile in quanto riferibile a categoria ISTAT non compresa tra quelle agevolabili;

- il programma debba considerarsi ammissibile limitatamente ai soli investimenti relativi alla lavorazione del miele, peraltro e necessaria al fine di consentire la commercializzazione del prodotto.

R. Si ritiene che l'attività a valle a quella di produzione di miele grezzo possa essere inquadrata nella categoria 15.89.3 "altri prodotti alimentari non altrove classificati". Nel caso ipotizzato, quindi, potrebbero essere ivi inquadrati e, quindi, ammissibili, le sole fasi a partire dalla filtrazione del miele grezzo (prodotto o acquistato).

D. (STUDIO FINANZIARIO) Si chiede conferma circa la validità formale e la conseguente possibilità di accettare domande le cui schede tecniche, predisposte mediante utilizzo dell'apposito software, riportino, su talune pagine, date e ore di controllo diverse, in quanto elaborate e stampate in tempi successivi.

R. Il fatto che le pagine della Scheda Tecnica, stampate attraverso il software ministeriale, presentino date e ore di controllo diverse non costituisce, da solo e di per sé, elemento sufficiente per respingere la domanda di agevolazioni. La banca dovrà, ancor più in casi come questo, verificare la completezza e la congruenza dei dati esposti e, nel caso in cui la verifica dovesse risultare negativa, dovrà applicare quanto previsto dal punto 5.7 della circolare 234363/97.

D. (STUDIO FINANZIARIO) Si chiede di precisare quale regime di tassazione occorra utilizzare nello sviluppo del business plan numerico relativamente agli esercizi successivi al 1998.

R. L'attuale versione del software ministeriale relativo allo sviluppo del business plan tiene conto solo in parte del nuovo regime di tassazione del contributo valido a partire dall'01/01/98; tale strumento informatico, tuttavia, come precisato dal punto 1 della circolare n. 9000333 del 05/02/98, mantiene sufficiente validità ai fini della valutazione degli effetti patrimoniali, economici e finanziari del programma di investimenti ed allo stesso le banche potranno continuare a fare riferimento fino a che non verrà sostituito con una nuova versione ufficiale.

D. (STUDIO FINANZIARIO) Con riferimento alle spese ammissibili di cui al comma 1 sub a) dell'art. 4 del regolamento (studi, progettazioni, ecc.) si chiede se il limite indicato del 5% valga indipendentemente dalla presenza tra le stesse degli oneri per concessioni edilizie, come parrebbe dalla lettura puntuale del testo, oppure, come precisato nella risposta al quesito 10.4 della raccolta, solo nel caso in cui siano presenti anche gli oneri di urbanizzazione, fermo restando il minor limite del 3% in caso contrario.

R. Il limite è del 5% come stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento.

D. (EFIBANCA) Nel settore dell'artigianato produttivo si lamenta da sempre una dimensione aziendale insufficiente per consentire alle imprese di sostenere il costo di una struttura amministrativa, finanziaria, di marketing e di indirizzo adeguata al mercato ed alle disposizioni normative. Alcune associazioni provinciali di categoria, per ovviare alla problematica avanti descritta, stanno promuovendo la creazione di aree artigianali nelle quali, oltre ai capannoni che saranno acquistati dai singoli artigiani, esiste un'unica palazzina uffici nella quale si intenderebbe installare la sede legale ed operativa di un consorzio tra le imprese artigiane produttive dell'area, il quale si occupi di tutte le problematiche avanti descritte, permettendo alle singole imprese di avere una struttura amministrativa, finanziaria, di marketing e di indirizzo adeguata, sopportando dei costi limitati. Se i cespiti (opere murarie e attrezzature) si trovassero all'interno dei singoli capannoni artigianali gli stessi sarebbero ammissibili; nel caso prospettato la creazione di una struttura unitaria consentirebbe:

- minori costi unitari e complessivi di investimento;
- maggiori benefici per le aziende artigiane di produzione;

- minore utilizzo complessivo di contributi pubblici.

Il MICA ha indicato che, qualora un'impresa di servizi ottenga l'iscrizione INPS come industria, possa ottenere il contributo anche su progettazione, terreno ed opere murarie e assimilabili.

In un caso equivalente a quello prospettato, ove si trattasse di un consorzio tra imprese industriali, l'iscrizione all'INPS nel settore industria sarebbe ottenibile. Nel nostro caso si tratta di Imprese artigiane di produzione, che sono assimilate a quelle industriali, quanto a spettanza dei contributi. Purtroppo nel caso di un consorzio tra imprese artigiane di produzione l'iscrizione INPS non potrebbe che avvenire nel settore artigianato. Si richiede se il consorzio prospettato possa ottenere le agevolazioni di cui alla legge 488 sulla componente immobiliare ed eventuali caratteristiche che lo stesso consorzio debba possedere per potervi accedere.

R. Le condizioni di ammissibilità delle imprese di servizi sono già fissate dalla normativa. Tali condizioni comportano, per il caso in esame, una risposta negativa.

D. (BANCA CIS) Un'azienda, che precedentemente svolgeva esclusivamente attività commerciale occupando 17 dipendenti, nel corso del 1997 ha avviato e concluso un programma di investimenti per la realizzazione di una unità produttiva, che a regime porterà la forza lavoro a circa 30 unità complessive. L'attività meramente commerciale è ormai cessata, la posizione INPS – settore commercio è stata chiusa in data 31/12/97, e dal 01/01/98 la ditta è iscritta al settore industria, occupando anche i precedenti addetti del settore commercio. L'azienda ritiene di avere diritto al riconoscimento di una variazione occupazionale di 30 addetti ai fini del calcolo del 2° indicatore in quanto attribuibile interamente alla nuova unità produttiva. Il principio generale desumibile dalle risposte ai quesiti 12.5, 12.6, e 12.9 della raccolta, farebbe propendere per l'ammissibilità dei soli addetti incrementali (nel caso di specie 13); si evidenzia, tuttavia, che in tutti i casi finora esaminati si fa sempre riferimento all'unità produttiva, stabilimento o comunque ad azienda produttiva; rimane pertanto il dubbio se in termini generali si debba far riferimento all'azienda nel suo complesso, indipendentemente dalla specifica attività finora svolta.

R. Premesso che la principale finalità della normativa è la promozione di iniziative che determinano la creazione di nuovi posti di lavoro nelle aree depresse, si ritiene che per il caso prospettato, 17 delle 30 unità previste a regime non rappresentino nuove unità lavorative, bensì unità convertite da un'attività non ammissibile in una ammissibile e che, pertanto, debbano essere considerate "preesistenti".

D. (EUROPROGETTI E FINANZA) Si chiede se le cooperative - che non possono utilizzare gli utili in aumento del capitale sociale, senza far configurare una indiretta divisione di utile vietata per legge, e che non possono aumentare il capitale sociale del singolo socio oltre all'importo prestabilito – possono considerare ai fini del calcolo dei mezzi propri i fondi preesistenti rappresentati da utili (cui corrispondono liquidità), costituendo allo scopo un fondo vincolato, nonché gli incrementi del fondo stesso effettuati nell'arco temporale di realizzazione del programma.

R. La risposta al quesito è già contenuta nel punto 6.2 della circolare n. 234363/97 al quale si rimanda.

D. (ASSILEA) Una ditta che svolge attività di produzione di pannelli tamburati per mobili ha acquistato a mezzo leasing macchinari per complessive £ 567.000.000; parte di questi (£ 375.000.000 – trattasi di impianto angolare di sezionatura) risultano all'atto dell'accertamento tecnico non nuovi, essendo stati costruiti nel 1990 e consegnati all'utilizzatore nel 1995 (istanza di contributo rientrante nella prima applicazione fondi 1996); è stato ribadito dal cliente che tale bene nel lasso di tempo intercorrente tra la data di costruzione e la data di consegna era stato utilizzato dal costruttore per prove dimostrative, e non era mai stato utilizzato per processi

produttivi. Si chiede se in tale ottica il bene sia da ritenersi assimilabile a “nuovo di fabbrica” e quindi ammissibile al contributo; in caso negativo, considerata l’elevata incidenza dell’importo di tale bene rispetto all’intero programma, sussiste il rischio di inammissibilità al contributo per l’intero programma di investimento presentato, fermo restando che il bene medesimo resta comunque operante nel processo produttivo aziendale? In caso positivo, occorre acquisire agli atti specifica documentazione tecnica?

R. Si ritiene che, ai fini di cui si tratta, un bene sia da considerare “nuovo di fabbrica” qualora vi sia stata un’unica transazione commerciale tra il costruttore (o suo rappresentante o rivenditore) e l’utilizzatore finale, a condizione, inoltre, che il bene stesso non sia stato utilizzato in modo continuativo, anche se per brevi periodi, per l’attività produttiva (ad esempio in locazione, in prestito d’uso, in leasing, ecc.). Dal momento che la dizione “prove dimostrative” presso i clienti appare generica in tal senso e non consente di individuare per quanto tempo il bene sia stato utilizzato a tal fine né di escludere che il bene stesso sia stato effettivamente utilizzato per periodi continuativi nell’ambito di processi produttivi, si ritiene che tale fattispecie non possa rientrare tra le ipotesi del “nuovo di fabbrica”. Dal momento che lo stesso “resta comunque operante nel processo produttivo aziendale”, le restanti spese potranno mantenere i relativi benefici a condizione che il minore contributo non comporti problemi di copertura finanziaria del programma, facendo venire meno il giudizio positivo complessivo.

D. (MEDIOCREDITO TOSCANO) Un’impresa intende, presentare un progetto per la realizzazione di un opificio e l’acquisto di macchinari per la pastorizzazione delle uova (ISTAT 15.89.3). La pastorizzazione, nella fattispecie, riguarda uova di alta qualità e con particolari caratteristiche organolettiche, qualità del guscio gradazione del colore del tuorlo, pastosità dell’albume – in quanto il prodotto finale è destinato al mercato dei pastifici (Barilla – Agnesi) per la produzione di pasta all’uovo. L’impresa richiede se oltre ai macchinari specifici per la pastorizzazione, estrusione e sgusciatura delle uova, sia possibile inserire nel piano di investimento, quale fase primaria del ciclo produttivo, l’acquisto di batterie multipiani per alloggiare le galline da uova al fine di garantire una materia prima di alta qualità.

R. No, in quanto l’attività di allevamento di galline ovaiole, ancorchè di alta qualità, è da inquadrare nella categoria ISTAT 1.24.1 e, quindi, non è ammissibile.

D.(EUROPROGETTI E FINANZA) Si chiede se, nel caso in cui un’azienda presenti un margine di struttura negativo e preveda apporti di mezzi propri, ai fini del calcolo dell’indicatore n. 1, dal valore di tali mezzi debba essere defalcato l’importo necessario a garantire il riequilibrio finanziario dell’impresa.

R. La banca concessionaria valuterà caso per caso come previsto dal punto 6.2 della circolare n. 234363/97.

D. (MEDIOCREDITO DELLA SICILIA - IRFIS) Una società di nuova costituzione ha manifestato l’intenzione di realizzare uno stabilimento per la produzione di rilevatori elettronici ad alta tecnologia per applicazioni in campo industriale. La spesa prevista è di 20 miliardi. Una parte di essa, intorno a 6 miliardi, è costituita dall’acquisizione del diritto d’uso per un quinquennio successivo alla entrata in funzione dello stabilimento predetto. A detta degli interessati il valore dei brevetti rappresenta una entità assai elevata per rendersi acquisibile; di converso il diritto d’uso nella forma prospettata consentirebbe la realizzazione dell’iniziativa, di cui si è fatto cenno. Si chiede di esprimere parere circa l’ammissibilità di detta spesa.

R. La normativa non prevede, tra le spese ammissibili, quelle relative ad acquisizioni di diritto d’uso.

D. (MEDIOCREDITO DELLA SICILIA - IRFIS) Una società cooperativa costituita da produttori agricoli svolge in atto attività di vinificazione delle uve conferite dai soci con impianti produttivi in locazione. Detta società intende proporre a breve un programma di investimenti che comprende l'acquisto di uno stabilimento enologico di proprietà di una cooperativa posta in liquidazione, per riattivarlo e ristrutturarlo. Saranno inoltre effettuati investimenti per il miglioramento della qualità del vino che è DOC. A programma completato, la capacità produttiva risulterà inferiore di oltre il 20% della capacità produttiva della cooperativa in liquidazione e saranno vinificate anche uve acquistate da terzi non soci. Si chiede se in tali condizioni risultano applicabili per l'iniziativa le eccezioni di cui al punto 2.11 della decisione 94/173/CE del 22/03/94 con conseguente possibilità di accesso alle sole risorse nazionali, come da punto 2.4 della circolare normativa 234363 del 20/11/97.

R. L'iniziativa prospettata sembra rispondere alle specifiche condizioni di ammissibilità relative al settore.

D. (BANCA CARIGE) Successivamente all'emanazione del D.M. di concessione provvisoria delle agevolazioni è emerso che l'immobile per il quale l'impresa ha richiesto il contributo ha usufruito, nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda, di altre agevolazioni. In particolare si tratta di un leasing "Artigiancassa" concesso ad altra impresa la quale effettuò il riscatto, anticipatamente, nel 1994. Per quanto sopra l'impresa interessata ci richiede ora di verificare la possibilità di ottenere ugualmente l'erogazione del contributo previa restituzione dei contributi "Artigiancassa" da parte dell'azienda che allora conduceva in leasing l'immobile oggetto d'agevolazione. La scrivente nutre qualche perplessità circa il fatto che "Artigiancassa" accetti la restituzione di tali contributi su operazione peraltro riscatta nel 1994 (in proposito, per le vie brevi, la sede di Genova di "Artigiancassa" ci ha informalmente confermato tali perplessità). Si rammenta altresì che l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda, non ha prodotto la dichiarazione che nei 10 anni precedenti l'immobile non ha fruito di altre agevolazioni. Per tale motivo, la scrivente subordinò l'erogazione dei contributi alla presentazione di tale dichiarazione.

R. Si conferma che l'erogazione delle agevolazioni potrà avvenire solo dopo che l'impresa avrà comprovato l'eventuale restituzione dei contributi ex Artigiancassa o avrà rinunciato alle agevolazioni ex legge 488 relative all'immobile in questione. Qualora tale restituzione non dovesse essere comprovata o la rinuncia non dovesse intervenire entro il termine ultimo per la redazione della relazione finale di spesa, la banca potrà procedere d'ufficio alla esclusione della spesa di cui si tratta.

D. (MEDIOSUD) Si sottopone al Comitato il caso di un impianto molitorio di tipo industriale che ha ricevuto diffida a trasferirsi in zona industriale/artigianale PIP in conseguenza di accertato inquinamento atmosferico con polveri, rumori e intasamento del traffico per chiedere se il trasferimento con ammodernamento può essere ammesso alle agevolazioni della L. 488/92.

R. Per il caso prospettato potrebbero sussistere le condizioni per la deroga al divieto di agevolazione di cui alla decisione U.E. 94/173/CE del 23/03/94 qualora il programma sia finalizzato esclusivamente alla tutela dell'ambiente e sia conforme alla disciplina comunitaria (GUCE C72 del 10/03/94).

D. (EFIBANCA) Impresa di nuova costituzione che svolge attività di "RICERCHE DI MERCATO e SONDAGGI D'OPINIONE" (allegato n. 2, punto 3), lettera i) della nuova circolare) per conto di aziende industriali, commerciali e di servizi, ha registrato un brevetto per un apparecchio (hardware e relativo software) da collocare nelle famiglie campione che consente di effettuare in tempo reale le interviste di rito mediante la connessione delle suddette apparecchiature alla rete telefonica nazionale e da questa al CED della richiedente che elabora i dati raccolti. Il costo di

ogni apparecchio, che verrà costruito da una società già identificata, si aggira intorno ad un milione. Si chiede se è ammissibile un programma comprendente l'acquisto dell'unità centrale (circa 500 milioni), di un congruo numero dei citati apparecchi (3.000-5.000), di mobili e di attrezzature d'ufficio.

R. Si conferma, come per altri analoghi casi, la non ammissibilità delle spese relative agli apparecchi da installare presso le famiglie campione.

D. (EFIBANCA) Si richiede di conoscere l'ammissibilità o meno ai benefici della legge 488/92 di una società di servizi iscritta all'INPS, ramo terziario "servizi di ingegneria integrata" che svolge attività di progettazione di lavori edili e direzione lavori". Si segnala che i fruitori del servizio sono esclusivamente Enti Pubblici e l'incidenza dei servizi "erogati" a tali Enti sul fatturato totale è del 100%.

R. La normativa non pone alcuna condizione di ammissibilità in relazione ai soggetti nei confronti dei quali l'impresa istante fornisce i propri servizi.

D. (BANCO DI NAPOLI) Il punto 2.4 lettera a della Circolare 234363/97 recita: "indipendentemente dagli ulteriori divieti di cui nel seguito, i programmi di investimento finalizzati esclusivamente alla tutela dell'ambiente e conformi alla disciplina comunitaria (GUCE C72 DEL 10/03/94) sono comunque ammissibili ai soli fondi nazionali".

Quindi sembrerebbe chiaro che tale norma vada interpretata nel senso che un qualunque programma d'investimento effettuato per le finalità di cui sopra, ai fini dell'ammissibilità non risulterebbe sottoposto ad alcuno dei vincoli specifici di compatibilità di cui alla decisione 94/173/CE. Pertanto, purchè finalizzato alla tutela ambientale, sarebbe ammissibile anche un programma d'investimento relativo ai settori di attività che pur nell'ambito delle sezioni C e D dell'ISTAT '91 non fossero ammissibili (ad esempio fabbricazione di olio di sansa), e ancorchè nei singoli punti della richiamata decisione 94/173/CE, che fissa le compatibilità per l'ammissione alle sole risorse nazionali, non sia esplicitamente prevista una deroga per la tutela ambientale o per l'adeguamento a norme sanitarie comunitarie (ad esempio punti: 2.1 settore dei cereali, 2.2 settore degli ortofrutticoli, 2.5 settore delle oleoproteaginose, 2.6 settore dell'olio). Inoltre, sempre per programmi d'investimento finalizzati esclusivamente alla tutela ambientale, peraltro esplicitamente ammessi anche da taluni punti della predetta decisione 94/173/CE (ad esempio punti: 2.3 - latte, 2.10 carne), applicando la predetta norma non dovrebbero sussistere altri vincoli. Tuttavia i predetti punti 2.3 e 2.10 prevederebbero la possibilità di ammettere programmi volti alla tutela ambientale solo purchè non comportino un incremento della capacità produttiva. Anche in questo ultimo caso la norma generale in premessa sarebbe prevalente, e quindi parrebbe che non vadano applicate le limitazioni relative alla capacità produttiva. In queste ipotesi, appare però evidente che le limitazioni comunitarie sarebbero sistematicamente aggirate in ragione del "superiore interesse" della tutela ambientale. Una lettura del testo della decisione C72 del 10/3/94, cui i programmi finalizzati alla tutela ambientale devono conformarsi, sembrerebbe ammettere anche interventi di natura "volontaria". Ciò premesso, fermo restando che la materia necessiterebbe di una circolare interpretativa/esplicativa, nelle more, si richiede al CTC di fornire alcuni chiarimenti sulla materia, in particolare sui seguenti punti.

a) Cosa deve correttamente intendersi per "programma finalizzato alla tutela ambientale" in accordo con la disciplina comunitaria atteso, che i programmi di tutela ambientale e/o di adeguamento a norme sanitarie comunitarie, a ns giudizio, possono sostanzialmente ricondursi a tre tipologie:

- 1) quelli imposti da un provvedimento cogente della pubblica amministrazione;
- 2) quelli necessari per l'adeguamento graduale a specifiche norme di assenza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione;

3) quelli volontari finalizzati ad una maggiore tutela ambientale in assenza di norme vincolanti o per riduzione di emissioni a livelli significativamente inferiori a quelli previsti da normative specifiche (e ciò in accordo con quanto previsto dalla decisione C72 del 10/3/94;

a) nel caso di programmi esclusivamente finalizzati alla tutela dell'ambiente, si richiede di conoscere se vi sia da applicare una qualche particolare limitazione nell'ammissibilità delle spese. (ad esempio non ammissibilità di spese per nuove O.M. se il precedente capannone risultava in affitto; non ammissibilità nel caso di sostituzione di macchinari perché obsoleti e non più adeguabili a norme specifiche ecc.)

R. *Fermo restando che la deroga riguarda solo “i programmi di investimento finalizzati esclusivamente alla tutela dell'ambiente.....” e che, pertanto, non possono concernere altre finalità, meno di tutte l'aumento della capacità produttiva, si ritiene scontato che, in casi del genere, debba essere condotto un esame particolarmente approfondito delle spese da ammettere alle agevolazioni al fine di escludere, con il massimo rigore, tutto ciò che non è pertinente con le richiamate finalità (sempre che, naturalmente, per lo specifico settore, non siano ammissibili altri investimenti).*

Per quanto concerne il significato di “programma finalizzato alla tutela ambientale” non può che rinviarsi agli esiti di un approfondito accertamento tecnico istruttorio che saprà certamente individuare i casi e le spese ammissibili anche se non necessariamente supportati da richieste o disposizioni della pubblica amministrazione.

D. (MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA) Un'impresa operante nel settore estrattivo intende realizzare degli uffici destinati a svolgere gli aspetti amministrativi e gestionali dell'attività. Tali uffici attualmente rappresentati da un prefabbricato presso la cava di estrazione non sono più adeguati in termini di spazi e sicurezza. A ciò si aggiunge l'impossibilità, connessa ai piani regolatori, di costruire l'immobile presso la cava. L'impresa proponente avrebbe individuato a circa 700/1000 metri di distanza una palazzina che risponderebbe ai canoni richiesti. Si chiede se siano agevolabili tali spese inserite in un più organico programma di ampliamento.

R. *Si ritiene che la spesa in oggetto, purchè inserita in un programma organico e funzionale e valutata in termini di congruità e di ammissibilità dalla banca concessionaria, possa essere ritenuta ammissibile in quanto pertinenza dell'unità produttiva principale.*

D. (BANCO DI NAPOLI) Una società ha presentato domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della legge 488/92 per un programma di investimento riguardante la installazione di un centro di cottura. In questo programma sono inserite sia spese per opere murarie che spese per l'acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature. I prodotti che saranno realizzati da questa nuova impresa sono principalmente pasti caldi, ed in particolare si tratta di brodi, brodini e minestre. Tali prodotti saranno venduti ad altre imprese che provvederanno alla fornitura di tali pasti caldi alle comunità (scuole, ospedali...) che rappresentano l'utenza finale della società richiedente. In considerazione di tutto ciò tale attività produttiva è stata classificata con il codice ISTAT 15.89.2: “fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc), di minestre e brodi”. L'impresa sostiene che è sufficiente la sola produzione di “minestre e brodi” per essere classificata in tale codice, non essendo necessaria, per l'appartenenza alle attività contemplate nel codice ISTAT precedentemente indicato, la fabbricazione di alimenti precotti, con l'installazione di processi refrigerativi e/o di inscatolamento, per l'inclusione.

R. *Una lettura della Classificazione ISTAT '91 limitata alla descrizione delle classi, sottoclassi o categorie non consente di risolvere univocamente la questione. La lettura dell'indice analitico della stessa Classificazione, invece, consente di distinguere tra “fornitura” di pasti preparati, corrispondente alla classe 55.52 (non ammissibile), e la “fabbricazione” di pasti preparati,*

corrispondente alla categoria 15.89.2 (non necessariamente precotti, surgelati, in scatola, ecc. e, quindi, anche di immediato consumo).
L'attività prospettata, quindi, volta alla "fabbricazione" dei pasti preparati, è ammissibile alle agevolazioni.